

Rocca di Papa, 19 maggio 2020
PROT. 13703

ORDINANZA N. 54 bis

Oggetto: **Emergenza Sanitaria Covid-19: riapertura del mercato settimanale.**

IL VICESINDACO REGGENTE

VISTE

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'O.M.S. dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI INOLTRE

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

VISTA ALTRESÌ

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali, da riavviare a partire dal 18 maggio tra cui anche il commercio su aree pubbliche;

PREMESSO CHE:

- con ordinanza sindacale n. 30 del 11/03/2020, è stata sospesa l'attività del mercato settimanale del venerdì, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, in conseguenza dell'oggettiva impossibilità di garantire l'adeguato distanziamento tra i frequentatori e quindi salvaguardare la salute della collettività e degli operatori commerciali;

- con successiva Ordinanza sindacale n. 50 del 04/05/2020 è stata prorogata la chiusura del mercato settimanale fino a provvedimento di revoca;

CONSIDERATO CHE:

- è volontà dell'Amministrazione Comunale, riaprire il mercato settimanale del venerdì, limitatamente alle sole categorie merceologiche dei generi alimentari, igiene della casa e della persona e prodotti agricoli;
- per contenere e limitare l'eventuale diffusione del COVID-19, la citata Ordinanza n. Z00041 del 16/05/2020 del Presidente della Regione Lazio, ha previsto, in allegato, tra le altre, la scheda tecnica intitolata: "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, POSTEGGI FUORIMERCATO E CHIOSCHI) nella quale sono riportate le misure da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle attività;

RITENUTO NECESSARIO

- Integrare, con la presente Ordinanza, le disposizioni previste nella citata scheda tecnica: "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, POSTEGGI FUORIMERCATO E CHIOSCHI) dettando ulteriori e più analitiche disposizioni per gli operatori;

ORDINA

La riapertura del mercato settimanale del venerdì (situato su via Gramsci e viale Madonna del Tufo, sino al civico 17) a partire dal 22/05/2020, limitatamente alle sole categorie merceologiche dei generi alimentari, igiene della casa e della persona e prodotti agricoli, alle seguenti condizioni e prescrizioni, che vanno a integrare quelle previste dalle disposizioni nazionali e regionali emanate al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19:

1. I banchi dovranno essere collocati ad una distanza di 3 (tre) metri gli uni dagli altri e gli interstizi tra un banco e un altro dovranno impedire l'accesso agli utenti;
2. L'area mercato dovrà essere delimitata, con ingresso di accesso e di uscita, attraverso corsie di canalizzazioni all'interno delle quali non potranno essere presenti più di 2 (due) utenti alla volta;

3. Gli operatori commerciali, saranno obbligati a porre in essere tutte le misure atte al contenimento del virus COVID-19, provvedendo alla delimitazione dello spazio di vendita frontale con nastro o altri mezzi idonei, in modo da garantire la distanza interpersonale di 2 (due) metri;
4. Tutti gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti;
5. Gli spazi messi a disposizione degli operatori dovranno essere ridimensionati, nel numero di postazioni; gli operatori già titolari di posteggi, a fronte della attuale situazione di emergenza sanitaria, potranno essere assegnati di un solo spazio;
6. Gli operatori commerciali dovranno, in ogni caso, attenersi alle disposizioni previste nelle specifiche linee di indirizzo allegate all'ordinanza n. Z00041 emessa dal Presidente della Regione Lazio il 16 maggio 2020;
7. Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, assicurandone altresì diffusione presso la popolazione;
8. Che i rifiuti devono essere correttamente differenziati;
9. a tutti gli operatori commerciali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la messa a disposizione da parte degli esercenti di dispenser di gel idroalcolico o sistema di disinfezione analogo oltre che la disinfezione delle mani ogni qual volta si entri in contatto con monete e banconote od oggetti estranei alla vendita.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale:

- l'esecuzione e il controllo della collocazione dei banchi degli operatori;
- il controllo del rispetto delle prescrizioni e obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali.

All'Ufficio Tecnico:

- la corretta ubicazione dei banchi.



DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

- Resp. del Settore Bilancio e Sviluppo
- Resp. del Settore Polizia Locale
- Al Segretario Generale
- Stazione Carabinieri Rocca di Papa;
- Prefetto di Roma

La pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio per giorni 15 naturali e consecutivi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Il Vicesindaco Reggente

Veronica Cimino